



DECRETO DEL PRESIDENTE N. 171 DEL 05/10/2016

OGGETTO

SECONDA INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DELLE POSIZIONI DELLA DOTAZIONE ORGANICA OGGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE E APPLICAZIONE DELL'ART.2 COMMA 11 LETT.A) DEL DL 95/2012 COME INNOVATO DALL'ART.3 DL 101/2013

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con la Legge 7/4/2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, le Unioni e fusioni di Comuni” è stato approvato il nuovo assetto delle istituzioni locali ed in particolare è stata ridisegnata l'organizzazione, nonché sono state previste le modalità di riordino delle funzioni di competenza dell'ente Provincia, quale ente territoriale di area vasta;
- al comma 85 dell'art.1 della citata legge, sono state individuate le funzioni fondamentali, mentre al successivo comma 89 si è demandato allo Stato e alle regioni, secondo le rispettive competenze, l'attribuzione delle funzioni non fondamentali agli enti subentranti, secondo il piano di riforma istituzionale in atto;
- in particolare, in ordine alle risorse umane e finanziarie, il comma 92 della Legge 56/2014 specifica che verranno garantiti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato fino alla scadenza contrattuale, considerando le risorse finanziarie già spettanti alle province ai sensi dell'art.119 della Costituzione;

dato atto che:

- in merito alla consistenza delle risorse economiche a disposizione dell'Ente, con il comma 418 dell'art.1 della Legge di Stabilità 2015 n.190 del 23.12.2014 è stato quantificato il contributo triennale posto a carico delle province e destinato al risanamento della finanza pubblica, in euro 1.000 milioni di riduzione della spesa corrente per l'anno 2015, in euro 2.000 milioni per l'anno 2016 e in euro 3.000 milioni per l'anno 2017;
- con decorrenza 1° gennaio 2015, il successivo comma 421 ha stabilito che le province ridefinissero la dotazione organica in riduzione del 50% della spesa relativa al personale di ruolo all'8 aprile 2014, data di entrata in vigore della Legge 56/2014, tenuto conto delle funzioni attribuite dalla medesima legge;
- per il personale da ricollocare per effetto del trasferimento delle funzioni presso altri enti e del conseguente riordino delle funzioni fondamentali, sempre la Legge n.190/2014, ha previsto misure di assorbimento da parte delle regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni pubbliche;
- inoltre, come ulteriore misura, la Circolare n.1 del 29/1/2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenuta per definire le “Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1 commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n.190”, dà indicazione di non prevedere nella spesa il personale destinato al collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016 in relazione alla normativa vigente, comprese le previsioni di cui all'art.2 comma 3 del D.L.101/2013, con esclusione, pertanto, di tale personale dai percorsi di ricollocamento;
- infine, quale norma di chiusura del nuovo assetto, il comma 428 della L.190/2014 statuisce che se alla data del 31 dicembre 2016, in esito ai processi di mobilità individuati con le modalità sopra specificate, risulterà personale provinciale in soprannumero, si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art.33 del D.Lgs.165/2001 che disciplinano il collocamento in disponibilità dei dipendenti;

evidenziato che:

- con proprio decreto n. 27 del 27 febbraio 2015 è stata definita la consistenza finanziaria della dotazione organica della Provincia di Reggio Emilia nella misura del 50% della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della Legge n. 56/2014, in attuazione del comma 421 dell'unico articolo della Legge n. 190/2014;
- nelle more dell'adozione della legge di riordino e della conclusione delle procedure di mobilità, tutte le funzioni sono rimaste in capo all'Ente, gravando sul bilancio, sia per le spese di svolgimento delle competenze, che per le spese di personale;
- al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo e di ridurre la spesa di personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti, si è ritenuto di procedere alla dichiarazione di soprannumerarietà di alcune posizioni e di ricorrere alle previsioni di cui all'art.2 comma 14 del D.L. 95/2012;
- conseguentemente, con decreto n. 39 del 13 marzo 2015 avente ad oggetto "Razionalizzazione della spesa di personale per il biennio 2015-2016: individuazione delle posizioni e avvio delle procedure per i pre-pensionamenti" sono stati dichiarati in soprannumero n.33 posizioni lavorative e relativi profili professionali, con applicazione ai dipendenti interessati in possesso dei requisiti, dell'art.2 comma 11 lett.a) D.L. 95/2012 come novellato dal D.L.101/2013;
- il medesimo decreto ha anche previsto di fare salvi eventuali ulteriori interventi da adottare in esito al processo di riordino e alle relative verifiche, in considerazione della complessità di alcune posizioni contributive e della difficoltà di accertare immediatamente e con certezza il possesso dei requisiti prescritti;
- a seguito di tali accertamenti e una volta in possesso della certificazione del diritto da parte dell'INPS, con successivo decreto n.181 del 30/10/2015, sono state incrementate di una posizione, le 33 soprannumerarie inizialmente individuate, con applicazione del pre-pensionamento ai sensi del DL 95/2012;

considerato che:

- con la Legge di Stabilità 2016 n.208 del 28.12.2015, gli elementi di carattere finanziario continuano ad essere particolarmente rilevanti e non hanno di fatto modificato il regime dei tagli alle risorse imposti al percorso di riforma;
- in particolare il comma 756 dell'art.1 ha previsto che le Province e le Città Metropolitane predispongono il bilancio di previsione per il solo anno 2016 e, con decreto ministeriale, il termine per l'approvazione è stato rinviato al 31.07.2016;
- le successive misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali, adottate con il D.L. 113/2016, convertito nella Legge n.160 del 7/8/2016 a loro volta non hanno introdotto i correttivi auspicati;
- l'attuazione del processo di riassegnazione delle funzioni dopo l'adozione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha riordinato le funzioni e definito la relativa disciplina, nel quadro delle disposizioni della Legge 56/2014, ha comportato il trasferimento dall'1/1/2016, di n.106 unità di personale;
- tale percorso non risulta affatto concluso in merito alle funzioni svolte dalla Polizia Provinciale per la quale si è ancora in attesa di conoscere le attività da svolgere per conto della Regione e di sottoscrivere la relativa convenzione;
- anche per le funzioni relative al mercato del lavoro, per le quali fino al 31/12/2016 è stata attivata, con apposita convenzione, l'assegnazione temporanea all'Agenzia Regionale per il Lavoro, non si è in grado di prevedere un futuro e possibile passaggio in capo ad altro ente;

- permangono pertanto condizioni di incertezza e di difficoltà, in considerazione dei consistenti tagli alle entrate provinciali già disposti dalla precedente normativa e della riduzione complessiva delle risorse finanziarie a disposizione per il finanziamento non solo delle spese in conto capitale, bensì anche delle spese correnti e delle funzioni fondamentali;

atteso che:

- nella fase di avvio del processo di razionalizzazione delle risorse umane e della spesa di personale e nell'individuazione delle posizioni e profili professionali dichiarati in soprannumero con decreto n. 39 del 13 marzo 2015, non era stata monitorata la situazione oggettiva del profilo di "Guardia-custode parco" e delle relative posizioni in dotazione;
- successivamente è stata fatta maggiore chiarezza in merito alla collocazione della relativa funzione di gestione del patrimonio tra le funzioni fondamentali dell'Ente, anche mediante accordi di compartecipazione con i comuni dei territori interessati e le realtà locali;
- ad oggi sono presenti in dotazione organica già due posizioni non ricoperte di "Guardia-custode parco" e, considerate tutte le condizioni, risulta opportuno procedere a dichiarare in eccedenza almeno una posizione del profilo medesimo, appartenente alla categoria B, posizione di accesso B1, ai sensi dell'art. 2 comma 14 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;

considerato che:

- il dipendente William Carretti, con profilo di "Guardia-custode parco", cat.B, posizione economica B4 (di accesso B1) ha presentato la documentazione, acquisita agli atti con protocollo n. 8561 del 14/4/2016;
- a seguito di tale riconoscimento ed effettuate le opportune verifiche della situazione contributiva e previdenziale, l'INPS di Reggio Emilia ha rilasciato la prescritta certificazione del possesso dei requisiti per il collocamento a riposo secondo i requisiti "pre-Fornero", acquisita agli atti con protocollo n.20367 dell'1/9/2016;
- il dipendente nel frattempo, in via sperimentale e provvisoria, è stato assegnato a svolgere parzialmente attività amministrativa e di segreteria presso la sede del Servizio Pianificazione Territoriale, ma ad oggi non si ravvisano le condizioni per un utile impiego, in via stabile e continuativa, nei servizi dell'Ente;

richiamati:

- le previsioni contenute nel verbale di incontro con la parti sindacali del 12 febbraio 2015 acquisito agli atti con protocollo n.7863 del 13.2.2015, in cui si è data informazione preventiva alle RSU e alle OO.SS. di categoria ed avviato con le stesse un esame dei criteri per l'individuazione degli esuberanti, in cui è stato previsto che qualora, nei mesi seguenti e permanendo le condizioni economiche e finanziarie dell'Ente, la definizione di provvedimenti o altre verifiche previdenziali avessero comportato l'accertamento del diritto in capo anche ad ulteriori soggetti, si sarebbe proceduto all'inserimento di ulteriori posizioni nella dichiarazione di soprannumerarietà;
- il decreto del Presidente n. 39 del 13 marzo 2015 con cui sono stati dichiarati in soprannumero n.33 posizioni e relativi profili professionali con applicazione ai dipendenti interessati dell'art.2 comma 11 lett.a) D.L. 95/2012 come novellato dal d.L.101/2013 e l'integrazione di una posizione, di cui al successivo decreto n.181 del 30/10/2015;

ritenuto che:

- sussistano tuttora le condizioni per dichiarare in eccedenza una posizione nel profilo professionale di "Guardia-custode parco", appartenente alla categoria B, posizione di accesso B1, ai sensi dell'art. 2 comma 14 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
- per il dipendente William Carretti, con il suddetto profilo professionale, sia accertato il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, comportano il diritto al trattamento di quiescenza;
- ricorrano le condizioni per l'applicazione del c.d. "prepensionamento" e pertanto occorra procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art.72 comma 11 D.L.112/2008, con decorrenza dal 31/12/2016, come si evince dalla certificazione del diritto da parte dell'INPS competente;
- sono fatti salvi eventuali ulteriori interventi da adottare in esito al processo di riordino delle Province tutt'ora in corso;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal dirigente ad interim del Servizio Affari Generali;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto espresso dalla dirigente del Servizio Bilancio;

DECRETA

- di stabilire, per tutto quanto evidenziato in premessa e quale misura straordinaria volta alla riduzione strutturale delle spese di personale, l'integrazione di una posizione rispetto alle trentaquattro già individuate eccedentarie nella dotazione organica, risultate in soprannumero e dichiarate con i precedenti decreti n.39 del 13/3/2015 e n.181 del 30/10/2015, nel profilo professionale "Guardia-custode parco", appartenente alla categoria B, posizione di accesso B1;
- di dare applicazione all'art. 2 comma 11 lett. a) D.L. 95/2012 come novellato dal D.L. 101/2013, convertito con L.125/2013 e alle Circolari attuative, per le motivazioni in premessa descritte, procedendo al c.d. "pre-pensionamento" del dipendente William Carretti, con profilo professionale di "Guardia-custode parco", in possesso della certificazione del diritto da parte dell'INPS competente e alla decorrenza prevista, come dettagliato nell'allegato n.1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare mandato al dirigente competente in materia di Personale di porre in essere tutti i provvedimenti attuativi del presente atto;
- di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento della funzione pubblica;
- di fare salvi eventuali ulteriori interventi che si rendessero necessari, in esito a verifiche organizzative finalizzate a garantire la continuità e gli standard minimi di qualità dei servizi o in relazione al processo di riordino delle Province, ancora in corso;

- di dare atto che ai sensi del D.L. 31/8/2013 n.101, convertito con modificazioni nella L.30/10/2013 n.125, le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica;
- di considerare che gli effetti del presente provvedimento si traducono in una minor spesa a carico del Bilancio dell'Ente.

ALLEGATI:

- allegato n.1 (riservato per motivi di privacy);
- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.

Reggio Emilia, lì 05/10/2016

IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.

Reggio Emilia, lì.....

Qualifica e firma